



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione Generale enti locali e finanze

Prot. n.8842/l.18.1

Cagliari, 28 febbraio 2013

Ai Sindaci

Ai Presidenti delle Province, Unioni di  
Comuni e Comunità Montane

Ai Segretari e ai Direttori generali dei  
Comuni, Province, Unioni di Comuni e  
Comunità Montane

Alle Prefetture

Oggetto: Comunicazione relativa all'intervento sostitutivo ed al controllo sugli atti degli enti locali, scioglimento degli organi e nomina dei commissari straordinari. Organi ed uffici regionali competenti.

Con la presente si intende richiamare l'attenzione degli enti in indirizzo sulle attuali disposizioni con le quali la Regione Sardegna, avvalendosi della competenza legislativa esclusiva in materia, prevista dallo Statuto di Autonomia, ha disciplinato i procedimenti relativi allo scioglimento degli organi degli enti locali e alla nomina dei commissari straordinari, all'esercizio del controllo eventuale sugli atti degli enti locali, su richiesta dei consiglieri, ed al potere sostitutivo nei confronti dei predetti enti.

Si è, infatti, avuto modo di constatare che le disposizioni in esame sono spesso disattese in quanto le istanze di intervento e consulenza sulle procedure prima citate vengono trasmesse alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo; ciò è causa di notevoli ritardi nell'avvio delle istruttorie e nei riscontri agli interessati da parte dei competenti organi e strutture regionali (Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica – Direzione generale enti locali e finanze – Servizio enti locali di Cagliari e Servizi territoriali enti locali di Sassari, Nuoro ed Oristano).

Ciò premesso, si ritiene utile riportare, di seguito, un quadro di sintesi della normativa regionale vigente in materia e degli organi e strutture di riferimento titolari delle relative funzioni e si chiede alle Amministrazioni in indirizzo di divulgare il contenuto dell'odierna comunicazione presso i rispettivi organi assembleari ed esecutivi.

**1. Controllo sugli organi** (*Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari.- Legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13*).

Occorre preliminarmente evidenziare che alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo permangono riservate le funzioni in materia di scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari straordinari nonché di rimozione di amministratori e consiglieri per motivi di ordine pubblico (v. artt. 141, 1° comma, lett. a), ultima parte e



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÍSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

142, 1° comma, ultima parte, del D. Lgs. n. 267/2000) o nei casi riconducibili a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (v. art. 143 del D. Lgs n. 267/2000).

#### **art. 2) della L.r. n.13/2005 Scioglimento dei consigli comunali e provinciali - eventuale nomina del commissario**

Nelle ipotesi previste dall'articolo 141 del D. Lgs. 267/2000 nonché negli altri casi previsti dalla legislazione statale, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, sono disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, fatta eccezione, come prima ricordato, per quelli riconducibili a motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

#### **art. 3) della L.r. n.13/2005 - Rimozione e sospensione degli amministratori locali**

Nei casi disciplinati dall'articolo 142 D. Lgs. 267/2000 la rimozione del sindaco, del presidente della provincia, dei presidenti dei consorzi o comunità montane, dei componenti degli organi assembleari ed esecutivi è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali.

#### **art. 2) comma 6 e art. 5) bis della L.r. n.13/2005 - Competenze della Regione e delle Prefetture**

Le funzioni attribuite alle Prefetture - Uffici territoriali del governo dal D. Lgs 267/2000 sono esercitate dalla Regione, salvo i citati casi concernenti provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

#### **Servizio competente**

Il Servizio degli enti locali di Cagliari è competente per tutti gli enti locali della Sardegna tel. 070/6064031 e-mail [eell.servizio.entilocali@regione.sardegna.it](mailto:eell.servizio.entilocali@regione.sardegna.it).

**2. Controllo eventuale sugli atti degli enti locali** (*Legge regionale 22 Aprile 2002 n. 7 art. 31 comma 4 (Legge finanziaria 2002); Legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e succ. modificazioni e integrazioni; Decreto dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica n. 360/AS del 26 aprile 2002; Decreto dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 5 agosto 2004 n.3/ASS*).

Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali è stato soppresso dall'art. 31 della L.r. n. 7 del 2002; l'unica forma di controllo sugli atti che residua è quella concernente il *controllo eventuale* su richiesta dei consiglieri, la cui disciplina prevede che le deliberazioni degli organi esecutivi e assembleari degli enti locali sono sottoposte al



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÍSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando ne facciano richiesta tre consiglieri comunali o provinciali o tre componenti degli organi assembleari<sup>1</sup> con l'indicazione delle norme violate, nelle materie seguenti:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;
- c) strumenti di attuazione di piani urbanistici.

Le altre deliberazioni degli organi esecutivi sono sottoposte al controllo quando due consiglieri comunali o provinciali o due componenti degli organi assembleari degli altri enti, con richiesta scritta e motivata, le ritengano viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio. Le richieste di sottoposizione a controllo devono essere presentate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio per il tramite del Segretario dell'ente che è tenuto a trasmetterle all'organo di controllo (Servizio degli enti locali competente per territorio) entro il termine di cinque giorni dalla data di deposito della richiesta<sup>2</sup>. Le deliberazioni sottoposte al controllo eventuale diventano esecutive se il Direttore del Servizio degli enti locali competente per territorio, con provvedimento dirigenziale, entro venti giorni dal loro ricevimento, le dichiara esenti da vizi di legittimità oppure se non ne abbia comunicato l'avvenuto annullamento. Il Servizio competente, per una sola volta, può richiedere all'ente elementi istruttori.<sup>3</sup>

### Servizi competenti

Gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale delle province di Cagliari, Carbonia - Iglesias, Medio Campidano ed Ogliastra devono riferirsi al Servizio degli enti locali di Cagliari tel. 070/6064031 fax 070/6064079 e-mail [eell.servizio.entilocali@regione.sardegna.it](mailto:eell.servizio.entilocali@regione.sardegna.it)

Gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale delle province di Sassari e di Olbia-Tempio devono riferirsi al Servizio territoriale degli enti locali di Sassari tel. 079/2088727 fax 079/2088702 oppure 079/2088744 e-mail [eell.serv.terr.ss@regione.sardegna.it](mailto:eell.serv.terr.ss@regione.sardegna.it)

Gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale della provincia di Nuoro devono riferirsi al Servizio territoriale degli enti locali di Nuoro tel. 0784/239210 – 0784/239219 fax 0784/239223 e-mail [eell.serv.terr.nu@regione.sardegna.it](mailto:eell.serv.terr.nu@regione.sardegna.it)

Gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale della provincia di Oristano devono riferirsi al Servizio territoriale degli enti locali di Oristano tel. 0783/308627 - 0783/308612 fax 0783/308625 e-mail [eell.serv.terr.or@regione.sardegna.it](mailto:eell.serv.terr.or@regione.sardegna.it)

### 3. Intervento sostitutivo (Legge regionale 12 giugno 2006 n. 9)

La legge regionale 12 giugno 2006 n. 9, concernente “*Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali*” all'articolo 9 dispone che in caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge nell'esercizio di

<sup>1</sup> comma 3 dell'art. 29 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modificazioni e integrazioni;

<sup>2</sup> commi 3, 4 e 5 dell'art. 29 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modificazioni e integrazioni.

<sup>3</sup> Artt. 32 e 33 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modificazioni e integrazioni.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÍSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

funzioni conferite, l'Assessore regionale competente per materia, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente stesso un termine di tempo comunque non superiore a sessanta giorni, per provvedere; decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo Assessore competente per materia, nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva. Questa procedura si applica in tutte le ipotesi in cui le leggi regionali, anche di settore, prevedono poteri sostitutivi da parte della Regione nei confronti degli enti locali. In particolare per quanto concerne la Direzione generale degli enti locali e finanze, nella sua articolazione organizzativa dei Servizi degli enti locali, l'intervento in via sostitutiva avviene nei casi di omissione di atti obbligatori per legge concernenti l'ordinamento degli enti locali quali l'approvazione dei bilanci di previsione (art. 141 del D. Lgs 267/2000), i provvedimenti di riequilibrio (art. 193 del D. Lgs 267/2000 *Salvaguardia degli equilibri di bilancio*) e l'approvazione del rendiconto della gestione (art. 227 del D. Lgs 267/2000 *Rendiconto della gestione*).

### **Servizi competenti**

Come al punto 2.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ulteriori precisazioni o chiarimenti ritenuti necessari e per eventuali segnalazioni o richieste.

Il Direttore generale  
F.to Marilinda Carta